

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 58

### a iniziativa della Giunta regionale

#### Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale

Signori Consiglieri,

la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”, all’articolo 8 prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato permanente per la semplificazione, presenta all’Assemblea legislativa la proposta di legge di semplificazione che può contenere:

- la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- l’abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell’esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

Principalmente l’intervento normativo è finalizzato a realizzare l’obiettivo strategico di semplificazione della normativa regionale, intervenendo sulla quantità e sulla qualità della legislazione, come previsto dalla legge 3/2015, ed in particolare al Capo II che descrive puntualmente gli strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione.

La proposta di legge intende evitare interventi di modifica settoriali o di adeguamento, atti a creare stratificazioni di fonti normative mediante rinvii a interventi legislativi frammentari.

Pertanto, uniformando le azioni correttive in un unico intervento, si procede alla predisposizione della legge di semplificazione come già avvenuto nelle scorse legislature.

Così facendo si dà attuazione al principio di revisione periodica della normativa, previsto a livello europeo dal “Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione”, che raccomanda l’abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo delle leggi, principi recepiti dalla legge regionale 3/2015 e declinati all’articolo 8.

Con l’intervento in esame si intende concorrere al miglioramento della qualità della regolazione obiettivo auspicato a livello internazionale, a partire dal 1992, dalla raccomandazione del Consiglio dell’ OCSE sulla c.d. better regulation, che costituisce parte integrante delle strategie delle istituzioni dell’Unione europea, mirate al contrasto della “cattiva regolamentazione” per i riflessi negativi che la stessa proietta sulla certezza del diritto, sull’osservanza della legge e sull’efficienza della giustizia, nonché sullo sviluppo economico e l’uso efficiente delle risorse nazionali.

Inoltre, alcune disposizioni contenute nella proposta di legge, intendono perseguire il principio della chiarezza normativa, principio previsto dallo Statuto regionale e attuato con la legge regionale 3/2015.

La Corte Costituzionale ha richiamato, già con la sentenza n. 364/1998, organi legislativi al dovere di formulare norme concettualmente e semanticamente precise, chiare e intelleggibili, elevando la certezza del diritto al rango di valore costituzionale. Di recente il giudice delle leggi (sentenza n. 110/2023) ha ulteriormente rimarcato il nesso inscindibile che connette chiarezza e accessibilità della norma alla tutela delle libertà costituzionali.

Infine, viene data attuazione al Capo III della l.r. 3/2015 con riferimento alla previsione di interventi di digitalizzazione, essendo l’utilizzo della telematica uno strumento di semplificazione in linea con il principio generale del digital first.

Le proposte di modifiche normative in esame derivano da un confronto con gli stakeholder sulle segnalazioni delle strutture regionali a seguito di ricognizione effettuata dalla Vicesegreteria.

Il coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale per valutare l’efficacia degli interventi sulla normativa del settore con l’obiettivo, attraverso il confronto diretto con gli operatori, di generare uno strumento agile per l’amministrazione del territorio e favorire lo sviluppo delle imprese.

La metodologia attuata è quella del confronto con gli stakeholder attraverso il coinvolgimento del Comitato permanente per la semplificazione previsto dall’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa).

Sulla originaria bozza di pdl, redatta a partire dalle proposte delle strutture regionali, è stato acquisito il parere del Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2015 come disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 414 del 24 marzo 2025, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9.

La proposta si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 modifica la legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati) in relazione alla riforma della disabilità, ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), che impone l'utilizzo su tutto il territorio nazionale di una nuova terminologia riferita alla disabilità. La modifica di cui al comma 2 dell'articolo 1 inerente al requisito in capo alle associazioni è dovuta all'adeguamento alle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che ha istituito il registro nazionale del terzo settore (RUNTS). Tale registro costituisce uno strumento chiave della riforma del terzo settore e mira a creare un unico database nazionale per le organizzazioni del terzo settore. La modifica di cui al comma 5 si rende necessaria per non aggravare le associazioni, in quanto ora queste sono tenute ad iscriversi al RUNTS per cui non occorre più effettuare un censimento, di conseguenza viene abrogato il comma terzo dell'articolo 2 poiché la documentazione in esso richiesta può essere acquisita nella piattaforma telematica del RUNTS consultabile pubblicamente o presso l'ufficio RUNTS regionale.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 28 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione), al fine di semplificare, di aggiornare e di efficientare il servizio di fornitura e di uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione. In particolare, la sostituzione delle espressioni "alle anticamere e alle aule" con "alle portinerie" e "alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici" con "al magazzino" riflette una ridefinizione delle mansioni del personale destinatario delle uniformi, in linea con l'evoluzione dei servizi e delle funzioni regionali e in conformità con il nuovo ordinamento professionale del personale della Regione. Inoltre si procede all'eliminazione del parere obbligatorio della commissione mista di cui all'articolo 2 per la definizione delle caratteristiche e modalità di assegnazione delle uniformi, che semplifica il procedimento amministrativo, riducendo i tempi e i costi connessi, senza compromettere la qualità, la periodicità e le modalità di assegnazione dei capi di vestiario che verranno individuati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, funzionale, nei termini di immediatezza, economicità e appropriatezza, alle esigenze della propria organizzazione.

L'articolo 3 riguarda l'introduzione di una innovazione prevedendo la presentazione in modalità digitale delle istanze di candidature alle designazioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione). La modifica è in linea con le misure di digitalizzazione di cui alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), in cui è prevista l'applicazione di strumenti telematici all'attività amministrativa in attuazione del principio "digital first" dell'azione della pubblica amministrazione. In tal senso è riconosciuta la validità dell'utilizzo di una piattaforma, già realizzata, per la presentazione delle suddette istanze riguardanti l'oggetto della legge. Pertanto la direzione vicesegreteria e segreteria di Giunta propone la presente innovazione.

L'articolo 4, consegue all'entrata in vigore dal 17 febbraio 2017 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), mediante il quale sono state costituite le nuove Autorità di bacino distrettuali istituite dall'articolo 63 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.). Le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 sono state soppresse a

seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 12 del d.m. 25 ottobre 2016. In particolare, con riferimento anche al territorio regionale delle Marche, sono state soppresse le Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto e quella dei fiumi Conca e Marecchia, nonché l'Autorità di bacino di rilievo regionale delle Marche. Per tale motivo all'articolo 15 della proposta di legge sono abrogate espressamente le rispettive leggi regionali, che prevedono la costituzione e il funzionamento di dette autorità oramai soppresse (legge regionale 1° agosto 1997, n. 48 "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto", legge regionale 3 aprile 2000, n. 25 "Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia"). A detta abrogazione espressa conseguono modifiche che introducono adattamenti alla nuova normativa statale che vanno ad incidere sulle norme regionali di settore e precisamente sulla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale sulla difesa del suolo). In particolare all'articolo in esame, comma 1, è prevista la sostituzione del riferimento alla normativa regionale con la normativa europea e statale vigente e, in particolare, la Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il comma 2 dell'articolo in esame, per la medesima ragione, interviene nel comma 3 dell' articolo 1 della l.r. 13/1999 sopprimendo i riferimenti all'Autorità di bacino e i riferimenti agli articoli 2 e 3 della legge 183/1989 sostituiti con la disciplina statale di cui agli articoli 55 e 56 del d. lgs. 152/2006. La lettera a) del comma 3 dell'articolo in esame interviene, abrogandola, sulla potestà di redazione dei piani di bacino, alla lettera b) del comma 3 abroga gli organi e le competenze che spettavano alla Autorità di bacino in quanto non più coerenti al d. lgs. 152/2006 nelle parti in cui le funzioni e compiti previsti dalla l.r. 13/1999 sono passati allo Stato, al comma 3 dell'articolo 4 della proposta di legge sono soppresse le lettere a) c), d) e i) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1999 in quanto prevedevano la potestà pianificatoria e programmatoria dell'Autorità, così pure alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 sono abrogati gli allegati A e B (cartografico) della l.r. 13/1999 concernente gli Indirizzi per la redazione dei piani di bacino.

L'articolo 5 apporta modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.) nell'intento di snellire e semplificare le procedure normative anche a seguito dei confronti con gli stakeholder, in sede di Comitato permanente per la semplificazione.

Le disposizioni proposte rispondono, quindi, all'esigenza di ridurre e semplificare gli adempimenti in capo ai privati, modificare refusi e aggiornare i riferimenti normativi superati.

In particolare: alcune modifiche sono necessarie al fine di allineare la legislazione regionale con le nuove norme statali del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nello specifico rilevano le seguenti modifiche:

- al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) le parole “, dei servizi e dei prezzi praticati” sono sostituite;
- al comma 3 bis dell'articolo 28 della l.r. 9/2006 le parole: “, dei servizi e dei prezzi praticati” sono sostituite dalle seguenti: “e dei servizi”.

All'articolo 32 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1, dopo le parole (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo), sono aggiunte le seguenti parole: “o all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96” con riferimento alle locazioni brevi;
- b) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “che esercitano l'attività in forma non imprenditoriale” e dopo le parole: “in cui viene svolta l'attività” è inserita la parola “medesima” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al comma 1 che esercitano l'attività in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, presentano la SCIA presso il SUAP del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.”;
- c) si inseriscono al comma 2 bis le parole “e delle segnalazioni”, modifica conseguente l'introduzione della SCIA prevista dal comma 2.

L'intervento va a migliorare la tempestività di comunicazione delle chiusure alla BDSR (Banca dati delle Strutture Ricettive) e permette di evitare sanzioni alle imprese turistiche che cessano l'attività.

Sempre in materia di eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei prezzi alla Regione, agli adempimenti connessi e alle sanzioni collegate a tale obbligo al comma 4 bis dell'articolo 34 della

I.r. 9/2006 le parole “con indicazione dei prezzi praticati” sono soppresse.

Con la proposta di legge si procede anche all'eliminazione dei refusi a seguito di precedenti abrogazioni, in particolare, per quanto concerne l'articolo 33 bis abrogato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile), si procede alla soppressione al comma 2 dell'articolo 42 delle parole: “33 bis”, così pure all'articolo 45 della I.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 10 le parole: “agli articoli 33 bis o” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo”; mentre al comma 14 sono soppresse le seguenti parole: “L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 40 comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00;”.

Inoltre al comma 7 dell'articolo 5 della proposta di legge, sempre in relazione all'eliminazione della comunicazione dei prezzi, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni: la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della I.r. 9/2006, l'articolo 40 della I.r. 9/2006 e il comma 2 dell'articolo 41 della I.r. 9/2006 tutte riguardanti la disciplina dei prezzi.

Si procede da ultimo all'eliminazione della limitazione restrittiva del divieto di cumulo in caso dei finanziamenti previsti dai bandi.

Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo in esame è prevista l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 75 della I.r. 9/2006. Tale abrogazione ha come finalità quella di consentire alle imprese di poter cumulare i finanziamenti potendo i soggetti interessati partecipare a più bandi di erogazione di contributi.

Infatti l'eventuale divieto di cumulabilità dei finanziamenti stabilito genericamente dall'articolo 75, comma 3, è superato dalle previsioni dei singoli bandi nella misura in cui essi prevedano o meno, in quanto *lex specialis*, la cumulabilità dei finanziamenti. Pertanto al fine di evitare qualsivoglia ambiguità o discordanza interpretativa l'articolo è abrogato.

La norma ha carattere ordinamentale.

L'articolo 6 contiene un adeguamento della normativa regionale alle abrogazioni di norme statali mediante il quale introduce nella legge regionale la valorizzazione e il sostegno al piccolo esercizio delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose di cui agli articoli 2, comma 1, lettera m), e 27, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), non più sostenute dallo Stato a seguito dell'abrogazione del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) avvenuta appunto con legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

L'articolo 7 contiene una modifica terminologica conseguente alla diversa denominazione delle strutture competenti in merito agli adempimenti di cui alla legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), armonizzando gli organi alle denominazioni della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), con la quale è stato riordinato il servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda l'atto di costituzione del coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e del comitato tecnico-scientifico è opportuno sostituire la deliberazione di Giunta regionale con un decreto del Presidente della Giunta regionale per non aggravare l'iter amministrativo, soprattutto nei casi di semplice sostituzione di componenti in seno ad entrambi gli organismi.

L'articolo 8 inserisce all'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n.3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), relativo ai contenuti della legge di semplificazione, la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo e la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale; al comma 2 corregge un errore materiale proponendo la soppressione, al comma 1bis dell'articolo 8), del divieto di introdurre disposizioni normative “nuove” lasciando fermo il divieto con riferimento a disposizioni che siano contrarie ad esigenze di semplificazione, in quanto la aggettivazione risulta pleonastica lasciando fermo il divieto con riferimento a disposizioni che siano contrarie ad esigenze di semplificazione.

L'articolo 9 soppriime la competenza della struttura competente in materia di cultura e turismo all'attuazione della legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea), ciò in quanto la struttura non esiste nell'organigramma della Giunta regionale e tale legge prevede azioni di attuazione da parte di molte strutture regionali con differenti competenze che potrebbero essere di volta in volta interessate maggiormente a definire la

programmazione generale a seconda delle azioni che si intendono intraprendere. In tal modo si rende l'attuazione della legge e la sua operatività più duttile in relazione agli ambiti di competenza che si sceglie di rafforzare e si corregge il riferimento ad una struttura non più esistente con una formulazione ampia.

L'articolo 10 demanda alla Giunta regionale l'aggiornamento periodico delle tariffe istruttorie che i proponenti debbono versare quali oneri per lo svolgimento delle procedure di VIA disposti dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)), nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 2, del d.lgs.152/2006. La modifica prevede che la competenza all'aggiornamento delle tariffe passi dal Consiglio regionale alla Giunta regionale che, già attraverso i propri uffici tecnici, propone gli aggiornamenti. La modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto disciplina esclusivamente la titolarità della competenza all'aggiornamento delle tariffe.

Si precisa che l'attività è a tutt'oggi svolta dalla competente struttura della Giunta regionale con l'utilizzo delle risorse organizzative, strumentali e finanziarie vigenti.

Inoltre si abroga l'articolo 7 della l.r. 11/2019 in quanto successivamente all'emanazione della l.r. 11/2019, il legislatore nazionale ha esplicitamente disciplinato la fattispecie di variante urbanistica nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, introducendo modifiche all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla l. 108/2021, come prevedeva l'articolo 7 della l.r. 11/2019 che, allo stato attuale, è da ritenersi superato.

L'articolo 11 contiene un adeguamento terminologico della legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva), in particolare è specificato che ove vi sia la parola "ASUR" questa è sostituita dalle parole "Aziende sanitarie territoriali" in quanto tale organismo ha assunto le funzioni dell'"ASUR" a seguito della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), con la quale è stato riordinato il servizio sanitario regionale.

Inoltre è modificata la cadenza della clausola valutativa da annuale a biennale, tale previsione è giustificata dall'opportunità di relazionare all'Assemblea legislativa per un periodo temporale maggiore circa l'effettiva attuazione della legge stessa anche in virtù della semplificazione dell'iter amministrativo.

L'articolo 12 attiene a modifiche della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), al fine di superare alcune criticità sviluppate dall'applicazione, difficoltà segnalate dagli operatori di settore. Le modifiche proposte derivano da un confronto con gli stakeholder, al fine di rendere la normativa del commercio uno strumento agile per l'amministrazione del territorio. A distanza di quattro anni dall'approvazione della legge 22/2021 "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche" è necessaria una revisione sulla base dell'ascolto delle esigenze degli operatori del territorio.

La Regione, infatti, ha rivalutato appieno il ruolo dei soggetti che a vario titolo si confrontano con la normativa regionale potendo apprendere dagli stessi le esigenze e le criticità per costruire una disciplina quanto più semplificata, unitaria ed efficace.

Le modifiche proposte, in particolare, mirano a rendere più dettagliata la disciplina delle sanzioni con il fine di uniformarla sul territorio regionale per evitare disallineamenti sui territori.

Esse, nello specifico, sono volte a superare alcuni problemi conseguenti l'applicazione della legge regionale 22/2021, segnalati dagli operatori di settore, attraverso un intervento di semplificazione del testo normativo. Già con l'entrata in vigore della legge regionale 22/2021, il Governo regionale ha avviato un'opera di rilettura degli strumenti precedenti in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure normative. Tale apporto continua ad alimentarsi grazie alla lettura sistematica del testo che costituisce la fonte primaria del settore sia per gli operatori che per gli enti locali.

Si illustrano le puntuali modifiche alla l.r. 22/2021:

- al comma 1, vi è la sostituzione del termine "recidiva" con il termine "reiterazione" del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 22/2021 che tiene conto del fatto che le sanzioni introdotte dalla legge regionale sono solo di natura amministrativa, infatti la recidiva è prevista in ambito penale, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prevede la reiterazione per le violazioni amministrative;
- al comma 2, vi è l'introduzione al comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 22/2021, che disciplina l'obbligo di pubblicità dei prezzi per i prodotti esposti al pubblico per la vendita, delle parole "di

vendita, anche su aree pubbliche,” che precisano cosa si intenda per “banchi” al fine dell’applicabilità di tale disposizione, stante che il termine “banchi” non compare in alcuna definizione ed è utilizzato dalla l.r. 22/2021 in altri contesti che non si riferiscono alla pubblicità dei prezzi;

- al comma 3, lettera a), si interviene sul comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 22/2021 che stabilisce una sanzione per le violazioni in materia di orari e prezzi da parte delle attività commerciali “da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00”, modificato in “da euro 250,00 ad euro 1.500,00” adeguando, per questioni di uniformità, la sanzione all’importo di quella prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dall’articolo 87, comma 2 bis;
- al comma 3, lettera b), si sostituiscono nell’articolo 56 della l.r. 22/2021 le parole: “mancata presentazione” con “mancanza” per rendere immediatamente comprensibile il fatto che il comma 3 dell’articolo 56 sanziona le attività abusive e non la mancata “presentazione”, cioè esibizione del titolo in sede di controllo dell’attività, inoltre si applica la stessa sanzione nel caso in cui le attività commerciali di vendita esercitino l’attività in presenza di sospensione sanzionatoria disposta per l’attività o per il titolo abilitativo, allinea le sanzioni previste per le attività commerciali con quelle già stabilite dalla l.r. 22/2021 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’articolo 87, comma 2;
- al comma 4, è corretto un mero errore materiale, stante che la previsione dell’articolo 62, comma 3 della l.r. 22/2021 sulla possibilità per i comuni di prevedere nei mercati e nelle fiere posteggi riservati all’attività di determinati soggetti, non si spiegherebbe se i soggetti indicati al comma 1 di tale articolo, che sono i portatori di handicap, produttori agricoli, le organizzazioni del commercio equo e solidale, hobbisti e i creativi, cioè i soggetti che possono fruire della riserva in parola, “non possono essere titolari di una concessione di posteggio”;
- con l’attuale formulazione dell’articolo 62, comma 3, della l.r. 22/2021 i posteggi riservati possono essere assegnati soltanto alla cosiddetta “spunta”, cioè solo per la giornata di mercato o fiera, e non tramite concessione di posteggio: questo comporta un onere molto gravoso per i comuni che hanno introdotto i posteggi riservati;
- al comma 5 è disposta l’introduzione al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 22/2021 del periodo “La stessa sanzione si applica in caso di esercizio dell’attività con titolo autorizzatorio sospeso o concessione di posteggio sospesa.”. Con tale inserimento si intende prevedere una sanzione pecuniaria nel caso in cui le attività commerciali su aree pubbliche esercitino l’attività in presenza di sospensione sanzionatoria disposta per il titolo autorizzatorio o per la concessione di posteggio, replicando, per omogeneità e equità, una casistica sanzionatoria già prevista di pari importo dalla l.r. 22/2021 all’articolo 87, comma 2 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ai commi 6 e 7 intervengono modifiche, con la medesima finalità di cui al punto precedente, al comma 1 dell’articolo 86 e al comma 6 dell’articolo 133 della l.r. 22/2021, in quanto si prevede che la violazione non operi ai fini della reiterazione in caso di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, tale previsione vanificherebbe la possibilità di applicare le sanzioni accessorie previste dalla legge regionale 22/2021. Pertanto, per garantire l’applicabilità delle sanzioni accessorie in caso di reiterazione delle violazioni della legge, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, occorre stabilire una specifica reiterazione che costituisca norma speciale rispetto alla previsione generale dell’articolo 8-bis della legge 689/1981. Per questo si prevede l’inserimento del suddetto periodo agli articoli 86, comma 1 e 133, comma 6.  
La medesima previsione già compare nella l.r. 22/2021 all’articolo 55, comma 1, lettera d) e all’articolo 72, comma 5.

L’articolo 13 chiarisce la competenza regionale al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei limitati casi di presenza di più attività ricadenti nell’ambito giuridico dell’Allegato VIII alla parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (AIA regionale) all’interno di un unico sito industriale. Trattasi di chiarimento interpretativo oggetto di consolidata prassi amministrativa. La proposta chiarisce l’esercizio unitario e coordinato delle competenze in materia di AIA nel caso di presenza, in una unica realtà industriale, di più attività soggette alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

L’articolo 14 attesta che dalla applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 15 contiene abrogazioni di leggi regionali, regolamenti e singole norme non più soggetti ad attuazione per le motivazioni di seguito puntualmente specificate.

In particolare sono abrogati:

- la legge regionale 1° agosto 1997, n. 48 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto);
- la legge regionale 3 aprile 2000, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia).

Le due suddette abrogazioni conseguono all'entrata in vigore dal 17 febbraio 2017 del decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), mediante il quale sono state costituite le nuove autorità di bacino distrettuali, istituite dall'articolo 63 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Conseguentemente sono state soppresse le autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 (articolo 12, d.m. 25 ottobre 2016). In particolare, con riferimento anche al territorio regionale delle Marche, sono state soppresse le Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto e quella dei fiumi Conca e Marecchia, nonché l'Autorità di bacino di rilievo regionale delle Marche. Per tale motivo viene proposta l'abrogazione delle rispettive leggi regionali, che prevedono la costituzione e il funzionamento di dette autorità oramai soppresse, divenute prive di efficacia;

- la legge regionale 30 settembre 2013, n. 31 (Iniziative regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo") in quanto la legge ha previsto l'assegnazione di un contributo una tantum al Comune di Ancona nell'anno 2013, nel quale è ricaduta la ricorrenza dei 2.400 anni dalla Fondazione della città di Ancona, trattandosi di una legge che ha esaurito i suoi effetti, se ne propone l'abrogazione;
- la legge regionale 23 luglio 2018, n. 28 (Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)).

La l.r. 28/2018 concernente "Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)", istituisce all'articolo 2 l'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE), attribuendo alla stessa, tra le funzioni quella prevalente di acquisire l'adesione di eventuali clienti finali che siano interessati a partecipare al bando pubblico per l'individuazione del venditore, stabilendo, inoltre, che l'URAE si avvale della Stazione unica appaltante Marche (SUAM), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)). Quest'ultima attiva le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell'articolo 2 ed eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando sono individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.

La legge regionale interviene in materia di regolamentazione del mercato dell'energia, materia di stretta competenza dell'autorità per l'energia e il gas definita nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità). Tale legge evidenzia delle forti limitazioni in termini di competenza regionale, oltretutto difficoltà applicative, infatti all'articolo 2, comma 5, è stabilito che le Autorità sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Specificatamente per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera. L'ARERA ha già attuato e disciplinato attraverso l'emanazione di specifiche linee guida la possibilità di costituire gruppi di acquisto collettivo di energia che devono acquisire l'accreditamento presso l'Autorità pubblica ARERA. I gruppi di acquisto sono soggetti associativi costituiti con la finalità di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali riuniti nel gruppo, senza divenire controparte del contratto di somministrazione di energia. Il gruppo di acquisto costituisce, pertanto, uno strumento già a disposizione dei privati, e può essere attivato secondo le regole dall'ARERA stabilite;

- la legge regionale 21 ottobre 2019, n. 35 (Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale del folclore Terranostra) in quanto la legge ha previsto l'assegnazione di un

- contributo straordinario al Comune di Apiro nell'anno 2020, nel quale è stata programmata l'organizzazione della cinquantesima edizione del "Festival internazionale del Folclore Terranostra", trattandosi di una legge che ha esaurito i suoi effetti, se ne propone l'abrogazione;
- il regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi), in quanto le disposizioni del predetto regolamento sono assorbite e superate da quanto previsto dalla parte I del libro II del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) come integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (artt.48-55) concernente i contratti di importo inferiore alle soglie europee e relativi provvedimenti ed orientamenti applicativi. In particolare il nuovo Codice dei contratti pubblici, integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024, con riferimento alla specifica disciplina dedicata ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (artt. 48 e ss.), consente alla stazione appaltante la possibilità di definire alcuni aspetti operativi, nel rispetto comunque delle disposizioni del Codice. Ne discende che in un'ottica di semplificazione, di velocizzazione e di efficientamento del sistema di effettuazione dei lavori e di acquisizione dei beni e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria, va assicurato un sistema di regolamentazione aderente con la normativa sopravvenuta, finalizzata a garantire maggiore autonomia alle stazioni appaltanti nella scelta dei contraenti, pur sempre nel rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, conseguentemente sono abrogate le modifiche al regolamento regionale avvenute a seguito dall'adozione del regolamento regionale 14 aprile 2014, n. 1 (Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi));
  - l'articolo 10 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n.11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), in quanto la complessità della realizzazione della Banca dati prevista da questo articolo, in relazione alle finalità da perseguire non risulta utile, pertanto si sopprime tale disposizione;
  - i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), in quanto la legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), ha abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in merito alle funzioni di tutela esercitate dalle regioni su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato. Pertanto i commi 3 e 4 dell'articolo 4 non risultano più in vigore a causa della nuova norma statale. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22, in quanto la realizzazione della banca dati prevista da questo articolo, in relazione alle finalità da perseguire, risulta non necessaria né particolarmente utile.

## **Relazione tecnico finanziaria (Art. 8 della L.R. 31/2001)**

### **Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 24/1985)*

L'articolo riguarda alcune modifiche di carattere terminologico alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), in riferimento a persone oggetto di disabilità e alle conseguenti definizioni, modifiche rese necessarie in vista della riforma della disabilità, ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), che impone l'utilizzo, su tutto il territorio nazionale, di una nuova terminologia riferita appunto alla disabilità.

Invece la modifica di cui al comma 2, inerente al requisito in capo alle associazioni di cui alla l.r. 24/1985, è dovuta all'adeguamento della medesima alle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che ha istituito il Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La norma ha natura ordinamentale.

### **Art. 2**

*(Modifiche alla l.r. 28/1994)*

L'articolo riguarda alcune modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1994, n.28 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione), necessarie per semplificare, aggiornare ed efficientare il servizio di fornitura e di uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione. In particolare, si specifica che:

- la sostituzione delle espressioni "alle anticamere e alle aule" con "alle portinerie e all'aula consiliare" e "alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici" con "al magazzino", pur essendo terminologica, riflette una ridefinizione delle mansioni del personale destinatario delle uniformi, in linea con l'evoluzione dei servizi e delle funzioni regionali e in conformità con il nuovo ordinamento professionale del personale della Regione;
- l'eliminazione del parere obbligatorio della commissione mista per la definizione delle caratteristiche e modalità di assegnazione delle uniformi semplifica il procedimento amministrativo, riducendo i tempi e i costi connessi, senza compromettere la qualità, la periodicità e le modalità di assegnazione dei capi di vestiario che verranno individuati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, funzionale, nei termini di immediatezza, economicità e appropriatezza, alle esigenze della propria organizzazione.

La norma ha natura ordinamentale.

### **Art. 3**

*(Modifica alla l.r. 34/1996)*

L'articolo prevede l'innovazione della presentazione in modalità digitale delle istanze di candidature alle designazioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione). La modifica è in linea con le misure di digitalizzazione di cui alla legge regionale 16 febbraio 2015, n.3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.), in cui è prevista l'applicazione di strumenti telematici all'attività amministrativa in attuazione del principio "digital first" dell'azione della pubblica amministrazione. In tal senso è riconosciuta la validità dell'utilizzo di una piattaforma, già realizzata, per la presentazione delle suddette istanze riguardanti l'oggetto della legge. Pertanto la direzione vicesegreteria e segreteria di Giunta propone la presente innovazione.

La norma ha natura ordinamentale.

**Art. 4**  
*(Modifiche alla l.r. 13/1999)*

L'articolo, consegue all'entrata in vigore dal 17 febbraio 2017 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), mediante il quale sono state costituite le nuove Autorità di bacino distrettuali istituite dall'articolo 63 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.). Le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, a seguito dell'adozione del suddetto decreto ministeriale e in particolare dell'articolo 12, sono state soppresse. In particolare, con riferimento anche al territorio regionale delle Marche, sono state soppresse le Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto e quella dei fiumi Conca e Marecchia, nonché l'Autorità di bacino di rilievo regionale delle Marche. Per tale motivo all'articolo 15 della proposta di legge sono altresì abrogate espressamente le rispettive leggi regionali, che prevedono la costituzione e il funzionamento di dette autorità oramai soppresse (Legge regionale 1° agosto 1997, n. 48 "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto", Legge regionale 3 aprile 2000, n. 25 "Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia"). A detta abrogazione espressa conseguono modifiche che introducono adattamenti alla nuova normativa statale che vanno ad incidere sulle norme regionali di settore e, precisamente, sulla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale sulla difesa del suolo). Inoltre è disposta al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), la sostituzione del riferimento alla normativa regionale con la normativa europea e statale vigente e in particolare la Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge, per la medesima ragione, al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 13/1999 è soppresso il riferimento all'Autorità di bacino e i riferimenti agli articoli 2 e 3 della legge 183/1989 sono sostituiti dalla disciplina statale di cui agli articoli 55 e 56 del d.lgs. 152/2006.

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge interviene, abrogandola, sulla potestà di redazione dei piani di bacino, alla lettera b) del comma 3 abroga gli organi e le competenze che spettavano alla Autorità di bacino in quanto non più coerenti con il d.lgs. 152/2006 nelle parti in cui le funzioni e compiti previsti dalla l.r. 13/1999 sono passati allo Stato, al comma 3 dell'articolo 4 della legge sono soppresse le lettere a) c), d) e i) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1999 in quanto prevedevano la potestà pianificatoria e programmatica dell'Autorità, così pure alla lettera d), comma 3, dell'articolo 4 sono abrogati gli allegati A e B (non pubblicato perché cartografico) della l.r. 13/1999 concernente gli Indirizzi per la redazione dei piani di bacino.

La norma adegua l'ordinamento regionale alle intervenute modifiche statali.

La norma ha carattere ordinamentale.

**Art. 5**  
*(Modifiche alla l.r. 9/2006)*

L'articolo riguarda modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) che derivano da un confronto con gli stakeholder, con l'intento di snellire e semplificare le procedure normative anche a seguito dei confronti con gli stakeholder, in sede di Comitato permanente per la semplificazione. Le disposizioni rispondono all'esigenza di ridurre e semplificare gli adempimenti in capo ai privati, modificare refusi e aggiornare i riferimenti normativi superati.

In particolare: alcune modifiche sono necessarie al fine di allineare la legislazione regionale con le nuove norme statali del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nello specifico rilevano le seguenti modifiche:

- al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) le parole " , dei servizi e dei prezzi praticati" sono sostituite;
- al comma 3 bis dell'articolo 28 della l.r. 9/2006 le parole: " , dei servizi e dei prezzi praticati" sono sostituite dalle seguenti: "e dei servizi".

All'articolo 32 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1, dopo le parole (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo), sono aggiunte le seguenti parole: “o all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96” con riferimento alle locazioni brevi;
- b) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “che esercitano l’attività in forma non imprenditoriale” e dopo le parole: “in cui viene svolta l’attività” è inserita la parola “medesima” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al comma 1 che esercitano l’attività in forma imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, presentano la SCIA presso il SUAP del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.”;
- c) al comma 2bis si inseriscono le parole “e delle segnalazioni”, modifica conseguente l’introduzione della SCIA prevista dal comma 2.

L’intervento va a migliorare la tempestività di comunicazione delle chiusure alla BDSR (Banca dati delle Strutture Ricettive) e permette di evitare sanzioni alle imprese turistiche che cessano l’attività. Sempre in materia di eliminazione dell’obbligo di comunicazione dei prezzi alla Regione, agli adempimenti connessi e alle sanzioni collegate a tale obbligo al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 9/2006 le parole “con indicazione dei prezzi praticati” sono soppresse.

Con la legge si procede anche all’eliminazione dei refusi a seguito di precedenti abrogazioni, in particolare per quanto concerne l’articolo 33 bis abrogato dall’art. 16, comma 4, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile) si procede alla soppressione al comma 2 dell’articolo 42 delle parole: “33 bis”, così pure all’articolo 45 della l.r. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 10 le parole: “agli articoli 33 bis o” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo”; mentre al comma 14 sono soppresse le seguenti parole: “L’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40 comporta l’applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00;”.

Inoltre al comma 7 dell’articolo 5 della proposta di legge, sempre in relazione all’eliminazione della comunicazione dei prezzi, sono e restano abrogati le seguenti disposizioni: la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006, l’articolo 40 della l.r. 9/2006 e il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 tutte riguardanti la disciplina dei prezzi.

Si procede da ultimo all’eliminazione della limitazione restrittiva per l’accesso ai finanziamenti previsti da alcuni bandi.

Alla lettera d) del comma 7 dell’articolo in esame è prevista l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 75 della l.r. 9/2006. Tale abrogazione ha come finalità quella di consentire alle imprese di poter cumulare i finanziamenti potendo i soggetti interessati partecipare a più bandi di erogazione di contributi.

Infatti l’eventuale divieto di cumulabilità dei finanziamenti stabilito genericamente dall’articolo 75, comma 3, è superato dalle previsioni dei singoli bandi nella misura in cui essi prevedano o meno, in quanto *lex specialis*, la cumulabilità dei finanziamenti. Pertanto al fine di evitare qualsivoglia ambiguità o discordanza interpretativa l’articolo è abrogato.

La norma ha carattere ordinamentale.

## **Art. 6**

*(Modifiche alla l.r. 7/2009)*

L’articolo contiene un adeguamento della normativa regionale alle abrogazioni di norme statali con conseguente introduzione nella legge regionale della valorizzazione e del sostegno al piccolo esercizio delle sale d’essai e delle sale di comunità ecclesiali e religiose di cui agli articoli 2, comma 1, lettera m), e 27, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), non più sostenute dallo Stato a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) avvenuta appunto con legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo).

La norma ha carattere ordinamentale.

### **Art. 7**

*(Modifiche alla l.r. 25/2014)*

L'articolo attiene modifiche terminologiche conseguenti la diversa denominazione delle strutture competenti in merito agli adempimenti di cui alla legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico), a seguito della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), con la quale è stato riordinato il servizio sanitario regionale e, per quanto attiene l'atto di costituzione del coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e del comitato tecnico-scientifico regionale prevede la sostituzione di una deliberazione di Giunta regionale con un decreto del Presidente della Giunta regionale per snellire l'iter amministrativo soprattutto nei casi di semplice sostituzione di componenti in seno ad entrambi gli organismi.

La norma ha natura ordinamentale.

### **Art. 8**

*(Modifiche alla l.r. 3/2015)*

L'articolo contiene un intervento correttivo ed in particolare propone la soppressione al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), del divieto di introdurre disposizioni normative nuove, lasciando fermo il divieto con riferimento a disposizioni che siano contrarie ad esigenze di semplificazione ed inoltre aggiunge dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015, le lettere f bis) e f ter) prevedendo che la legge di semplificazione annuale di cui all'articolo 8 preveda interventi di semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo e interventi di manutenzione dell'ordinamento normativo regionale.

La norma ha natura ordinamentale.

### **Art. 9**

*(Modifica alla l.r. 14/2018)*

La modifica di cui al presente articolo sopprime la competenza della struttura competente in materia di cultura e turismo all'attuazione della legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea), ciò in quanto la struttura non esiste nell'organigramma della Giunta regionale e tale legge prevede azioni di attuazione da parte di molte strutture regionali con differenti competenze che potrebbero essere di volta in volta interessate maggiormente a definire la programmazione generale a seconda delle azioni che si intendono intraprendere. In tal modo si rende l'attuazione della legge e la sua operatività più duttile in relazione agli ambiti di competenza che si sceglie di rafforzare e si corregge il riferimento ad una struttura non più esistente con una formulazione ampia.

La norma ha natura ordinamentale.

### **Art. 10**

*(Modifiche alla l.r. 11/2019)*

L'articolo demanda alla Giunta Regionale l'aggiornamento periodico delle tariffe istruttorie che i proponenti debbono versare quali oneri per lo svolgimento delle procedure di VIA disposti dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)), nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 2 del d.lgs. 152/2006. La modifica prevede che la competenza all'aggiornamento delle tariffe, passi dal Consiglio regionale alla Giunta regionale che, già attraverso i propri uffici tecnici, propone gli aggiornamenti. La modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto disciplina esclusivamente la titolarità della competenza all'aggiornamento delle tariffe.

Si precisa che l'attività è a tutt'oggi svolta dalla competente struttura della Giunta regionale con l'utilizzo delle risorse organizzative, strumentali e finanziarie vigenti.

Inoltre si abroga l'articolo 7 della l.r. 11/2019 in quanto successivamente all'emanazione della l.r. 11/2019, il legislatore nazionale ha esplicitamente disciplinato la fattispecie di variante urbanistica nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, introducendo modifiche all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla l. 108/2021, come prevedeva l'articolo 7 della l.r. 11/2019 che, allo stato attuale, è da ritenersi superato. La norma ha natura ordinamentale.

**Art. 11**  
*(Modifiche alla l.r. 5/2020)*

L'articolo contiene modifiche terminologiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva), prevedono che ove vi sia la parola "ASUR" questa è sostituita dalle parole "Aziende sanitarie territoriali" in quanto tale organismo ha assunto le funzioni dell'"ASUR" a seguito della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), con la quale è stato riordinato il Servizio Sanitario Regionale.

Inoltre è modificata la cadenza della clausola valutativa da annuale a biennale, tale previsione è giustificata dall'opportunità di relazionare all'Assemblea legislativa per un periodo temporale maggiore circa l'effettiva attuazione della legge stessa anche in virtù della semplificazione dell'iter amministrativo.

La norma è di natura ordinamentale.

**Art. 12**  
*(Modifiche alla l.r. 22/2021)*

L'articolo modifica la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), al fine di superare alcune criticità sviluppate dall'applicazione, difficoltà segnalate dagli operatori di settore. Le modifiche proposte derivano da un confronto con gli stakeholder, al fine di rendere la normativa del commercio uno strumento agile per l'amministrazione del territorio. A distanza di quattro anni dall'approvazione della l.r. 22/2021 è necessaria una revisione sulla base dell'ascolto delle esigenze degli operatori del territorio.

La Regione, infatti, ha rivalutato appieno il ruolo dei soggetti che a vario titolo si confrontano con la normativa regionale potendo apprendere dagli stessi le esigenze e le criticità per costruire una disciplina quanto più semplificata, unitaria ed efficace.

Le modifiche proposte, in particolare, mirano a rendere più dettagliata la disciplina delle sanzioni con il fine di uniformarla sul territorio regionale per evitare disallineamenti sui territori.

Esse, nello specifico, sono volte a superare alcuni problemi conseguenti l'applicazione della legge regionale 22/2021, segnalati dagli operatori di settore, attraverso un intervento di semplificazione del testo normativo. Già con l'entrata in vigore della legge regionale 22/2021, il Governo regionale ha avviato un'opera di rilettura degli strumenti precedenti in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure normative. Tale apporto continua ad alimentarsi grazie alla lettura sistematica del testo che costituisce la fonte primaria del settore sia per gli operatori che per gli enti locali.

Si illustrano le puntuali modifiche alla l.r. 22/2021:

- al comma 1, vi è la sostituzione del termine "recidiva" con il termine "reiterazione" del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 22/2021 che tiene conto del fatto che le sanzioni introdotte dalla legge regionale sono solo di natura amministrativa, infatti la recidiva è prevista in ambito penale, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prevede la reiterazione per le violazioni amministrative;
- al comma 2, vi è l'introduzione al comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 22/2021, che disciplina l'obbligo di pubblicità dei prezzi per i prodotti esposti al pubblico per la vendita, delle parole "di vendita, anche su aree pubbliche," che precisano cosa si intenda per "banchi" al fine dell'applicabilità di tale disposizione, stante che il termine "banchi" non compare in alcuna definizione ed è utilizzato dalla l.r. 22/2021 in altri contesti che non si riferiscono alla pubblicità dei prezzi;

- al comma 3, lettera a), è modificato il comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 22/2021 che stabilisce una sanzione per le violazioni in materia di orari e prezzi da parte delle attività commerciali "da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00" in "da euro 250,00 ad euro 1.500,00" adeguando, per questioni di uniformità, la sanzione all'importo di quella prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'articolo 87, comma 2 bis;
- al comma 3, lettera b), si sostituiscono nell'articolo 56 della l.r. 22/2021 le parole: "mancata presentazione" con "mancanza" per rendere immediatamente comprensibile il fatto che il comma 3 dell'articolo 56 sanziona le attività abusive e non la mancata "presentazione", cioè esibizione del titolo in sede di controllo dell'attività, inoltre si applica la stessa sanzione nel caso in cui le attività commerciali di vendita esercitino l'attività in presenza di sospensione sanzionatoria disposta per l'attività o per il titolo abilitativo, allinea le sanzioni previste per le attività commerciali con quelle già stabilite dalla l.r. 22/2021 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'articolo 87, comma 2;
- al comma 4, è corretto un mero errore materiale, stante che la previsione dell'articolo 62, comma 3 della l.r. 22/2021 sulla possibilità per i comuni di prevedere nei mercati e nelle fiere posteggi riservati all'attività di determinati soggetti, non si spiegherebbe se i soggetti indicati al comma 1 di tale articolo, che sono i portatori di handicap, produttori agricoli, le organizzazioni del commercio equo e solidale, hobbisti e i creativi, cioè i soggetti che possono fruire della riserva in parola, "non possono essere titolari di una concessione di posteggio".  
Con l'attuale formulazione dell'articolo 62, comma 3, della l.r. 22/2021 i posteggi riservati possono essere assegnati soltanto alla cosiddetta "spunta", cioè solo per la giornata di mercato o fiera, e non tramite concessione di posteggio: questo comporta un onere molto gravoso per i comuni che hanno introdotto i posteggi riservati;
- al comma 5 è disposta l'introduzione al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 22/2021 del periodo "La stessa sanzione si applica in caso di esercizio dell'attività con titolo autorizzatorio sospeso o concessione di posteggio sospesa.". Con tale inserimento si intende prevedere una sanzione pecuniaria nel caso in cui le attività commerciali su aree pubbliche esercitino l'attività in presenza di sospensione sanzionatoria disposta per il titolo autorizzatorio o per la concessione di posteggio, replicando, per omogeneità e equità, una casistica sanzionatoria già prevista di pari importo dalla l.r. 22/2021 all'articolo 87, comma 2 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ai commi 6 e 7 intervengono modifiche, con la medesima finalità di cui al punto precedente, al comma 1 dell'articolo 86 e al comma 6 dell'articolo 133 della l.r. 22/2021, in quanto si prevede che la violazione non operi ai fini della reiterazione in caso di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Tale previsione vanificherebbe la possibilità di applicare le sanzioni accessorie previste dalla legge regionale 22/2021. Pertanto, per garantire l'applicabilità delle sanzioni accessorie in caso di reiterazione delle violazioni della legge, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, occorre stabilire una specifica reiterazione che costituisca norma speciale rispetto alla previsione generale dell'articolo 8-bis della legge 689/1981. Per questo si prevede l'inserimento del suddetto periodo agli articoli 86, comma 1 e 133, comma 6.  
La medesima previsione già compare nella l.r. 22/2021 all'articolo 55, comma 1, lettera d), e all'articolo 72, comma 5.

Dall'applicazione della disposizione non derivano oneri organizzativi né finanziari, la Polizia locale già esercita questa funzione di controllo sul rispetto della normativa.

Le norme sono di natura ordinamentale.

### **Art. 13**

#### *(Disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale - AIA)*

L'articolo chiarisce la competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei limitati casi di presenza di più attività ricadenti nell'ambito giuridico dell'Allegato VIII alla parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (AIA regionale) all'interno di un unico sito industriale. Trattasi di chiarimento interpretativo oggetto di consolidata prassi amministrativa. La proposta chiarisce l'esercizio unitario e coordinato delle competenze in materia di AIA nel caso di presenza, in una unica realtà industriale, di più attività soggette alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La norma ha natura ordinamentale.

**Art. 14**  
*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo attesta che dalla applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Art. 15**  
*(Abrogazioni)*

Tale articolo contiene abrogazioni di leggi regionali, regolamenti e singole norme non più soggetti ad attuazione per varie motivazioni.

In particolare sono abrogati:

- la legge regionale 1° agosto 1997, n. 48 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto);
- la legge regionale 3 aprile 2000, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia) per l'intervenuta soppressione delle Autorità di bacino interregionali come evidenziato nella motivazione all'articolo 4.

Le due suddette abrogazioni conseguono all'entrata in vigore dal 17 febbraio 2017 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183), mediante il quale sono state costituite le nuove Autorità di bacino distrettuali, istituite dall'articolo 63 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 51 della legge 221/2015. Conseguentemente sono state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 (articolo 12, d.m. 25 ottobre 2016). In particolare, con riferimento anche al territorio regionale delle Marche, sono state soppresse le Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto e quella dei fiumi Conca e Marecchia, nonché l'Autorità di bacino di rilievo regionale delle Marche. Per tale motivo viene proposta l'abrogazione delle rispettive leggi regionali, che prevedono la costituzione e il funzionamento di dette autorità oramai soppresse, divenute prive di efficacia;

- la legge regionale 30 settembre 2013, n. 31 (Iniziativa regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo") in quanto la legge ha previsto l'assegnazione di un contributo una tantum al Comune di Ancona nell'anno 2013, nel quale è ricaduta la ricorrenza dei 2.400 anni dalla Fondazione della città di Ancona, trattandosi di una legge che ha esaurito i suoi effetti, se ne propone l'abrogazione;
- la legge regionale 23 luglio 2018, n. 28 (Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)).

La l.r. 28/2018 concernente "Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)", è abrogata in quanto istituisce all'articolo 2 l'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE), attribuendo alla stessa, tra le funzioni quella prevalente di acquisire l'adesione di eventuali clienti finali che siano interessati a partecipare al bando pubblico per l'individuazione del venditore, stabilendo, inoltre, che l'URAE si avvale della Stazione unica appaltante Marche (SUAM), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)). Quest'ultima attiva le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell'articolo 2 ed eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando sono individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.

La legge regionale interviene in materia di regolamentazione del mercato dell'energia, materia di stretta competenza dell'autorità per l'energia e il gas definita nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità). Tale legge statale evidenzia delle forti limitazioni in termini di competenza regionale, oltreché difficoltà applicative, infatti all'articolo 2, comma 5, è stabilito che le Autorità sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Specificatamente per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera. L'ARERA ha già attuato e disciplinato attraverso l'emanazione di specifiche linee guida la possibilità di costituire gruppi di acquisto

collettivo di energia che devono acquisire l'accreditamento presso l'Autorità pubblica (ARERA). I gruppi di acquisto sono soggetti associativi costituiti con la finalità di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali riuniti nel gruppo, senza divenire controparte del contratto di somministrazione di energia. Il gruppo di acquisto costituisce, pertanto, uno strumento già a disposizione dei privati, e può essere attivato secondo le regole dall'ARERA stabilite;

- la legge regionale 21 ottobre 2019, n. 35 (Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale del folclore Terranostra) in quanto la legge ha previsto l'assegnazione di un contributo straordinario al Comune di Apiro nell'anno 2020, nel quale è stata programmata l'organizzazione della cinquantesima edizione del "Festival internazionale del Folclore Terranostra", trattandosi di una legge che ha esaurito i suoi effetti, se ne propone l'abrogazione;
- il regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi), in quanto le disposizioni del predetto regolamento regionale sono assorbite e superate da quanto previsto dalla parte I del libro II del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) come integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (articoli 48-55) concernente i contratti di importo inferiore alle soglie europee e relativi provvedimenti ed orientamenti applicativi. In particolare il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), con riferimento alla specifica disciplina dedicata ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (artt. 48 e ss.), consente alla stazione appaltante la possibilità di definire alcuni aspetti operativi, nel rispetto comunque delle disposizioni del Codice. Ne discende che in un'ottica di semplificazione, di velocizzazione e di efficientamento del sistema di effettuazione dei lavori e di acquisizione dei beni e servizi sotto le soglie di rilevanza comunitaria, va assicurato un sistema di regolamentazione aderente con la normativa sopravvenuta, finalizzata a garantire maggiore autonomia alle stazioni appaltanti nella scelta dei contraenti, pur sempre nel rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Sono altresì abrogate le modifiche al regolamento regionale, di cui al regolamento regionale 14 aprile 2014, n. 1 (Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi));
- l'articolo 10 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), in quanto la complessità della realizzazione della Banca dati prevista da questo articolo, in relazione alle finalità da perseguire non risulta utile, pertanto si sopprime tale disposizione;
- i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), in quanto la legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), ha abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in merito alle funzioni di tutela esercitate dalle regioni su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato. Pertanto i due commi della legge regionale non risultano più in vigore a causa della nuova norma statale;
- per quanto riguarda la proposta di abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 4/2010, in quanto la complessità della realizzazione della Banca dati prevista da questo articolo, in relazione alle finalità da perseguire non risultano utili, pertanto è necessario sopprimere di tale disposizione.

Tale norma ha natura ordinamentale.

**Scheda di Analisi tecnico – normativa**

La proposta, che si compone di articoli finalizzati alla modifica e all'abrogazione di disposizioni normative regionali, appare compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea, con il quadro normativo statale, con i principi costituzionali e con i principi dello Statuto regionale. Di seguito l'analisi delle seguenti disposizioni:

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
<p><b>Art. 1</b> Modifiche alla l.r. 24/1985 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati). Disposizioni in materia di disabilità</p>	<p>La proposta di intervento sulla l.r. 24/1985, che reca disposizioni volte a concedere contributi per favorire il funzionamento degli organi e delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale delle persone invalide, mutilate e con disabilità, non risulta interferire con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, posto che il diritto di associazione, ritenuto fondamentale per la partecipazione alla vita sociale e politica, è sancito sia dall'articolo 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (12/12/2007), che richiama l'articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (4/11/1950), sia dall'articolo 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (19/12/1966) e, per quanto attiene alla fattispecie, dall'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13/12/2006).</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Si specifica che parte delle modifiche è volta all'aggiornamento delle norme regionali alle previsioni della normativa statale di settore, costituita dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (commi 1 e 6 dell'articolo 1 della proposta per quanto riguarda l'aggiornamento terminologico). Le modifiche volte ad introdurre semplificazioni procedurali fanno seguito all'istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,</p>	<p>La presente proposta non appare in contrasto con le norme statutarie.</p>	<p>La proposta incide su altre leggi regionali prevedendo, al comma 6 dell'articolo 1, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nelle leggi regionali ove ricorrono le parole: a) "in situazione di handicap", e b) "persona handicappata", "portatore di handicap", "persona affetta da disabilità", "disabile" e "diversamente abile", le medesime siano sostituite rispettivamente dalle parole: a) "in condizione di disabilità" e dalle parole b) "persona con disabilità".</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa. Si segnala che, ponendo come necessaria l'iscrizione al RUNTS per il riconoscimento e il sostegno regionale, il comma 8 dell'articolo 1 della proposta contiene l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della l.r. 24/1985, a mente del quale i responsabili regionali delle associazioni interessate producono copia autentica degli statuti e dei regolamenti, nonché idonea documentazione inerente all'attività e alla struttura organizzativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

		<p>lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) (commi 2 e 4 dell'articolo 1 della proposta).</p> <p>Il riferimento principale nel quadro normativo statale in materia di disabilità è costituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che ha affidato alle Regioni il compito di individuare in dettaglio le priorità locali e le forme concrete di attuazione e ai Comuni e alle aziende sanitarie locali quello di provvedere all'erogazione dei servizi, ferma restando la competenza esclusiva statale in materia di LEP ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.</p> <p>Per quanto concerne l'associazionismo sociale, il riferimento principale nel quadro normativo statale è costituito dal citato Codice del terzo settore. A tale riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 201 del 2024, ha ancora una volta riconosciuto «la «funzione unificante» svolta dal codice del terzo settore, «diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni» e dettando una «definizione unitaria di ETS» (sentenza n. 72 del 2022).</p>				
<p><b>Art. 2</b> Modifiche alla l.r. 28/1994 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la Regione)</p>	<p>L'intervento, che riguarda norme attinenti all'organizzazione amministrativa dell'ente, non risulta interferire con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, atteso che detta materia si colloca nell'ambito della competenza legislativa residuale regionale di cui al quarto comma dell'articolo 117 Cost.</p>	<p>La presente proposta appare in linea con le norme statutarie.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa. Si segnala, in proposito, la previsione della soppressione della commissione mista di cui al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/1994, in quanto organismo da ritenersi, ormai, non necessario.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

<p><b>Art. 3</b> Modifica alla l.r. 34/1996 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione)</p>	<p>La modifica in esame non presenta profili di contrasto con la normativa europea e internazionale. In relazione al diritto europeo può richiamarsi il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché la Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.</p>	<p>La modifica in esame si pone in linea con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, nonché con il quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). L'intervento normativo proposto appare altresì compatibile con la normativa statale concernente l'informatizzazione della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p>	<p>L'intervento appare in linea con le norme statutarie, posto che tra i principi che concorrono a definire lo Statuto regionale rientrano il buon andamento, la trasparenza dell'attività amministrativa e quello di semplificazione dei procedimenti (articolo 45, commi 1 e 2, lettera a).</p>	<p>L'intervento non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento appare coerente con le previsioni della l.r. 3/2015.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
<p><b>Art. 4</b> Modifiche alla l.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo)</p>	<p>La modifica in esame non presenta profili di contrasto con la normativa europea e internazionale. La normativa eurounitaria di riferimento è costituita, in particolare, da: a) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; b) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Testo rilevante ai fini del SEE).</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. La proposta intende adeguare la normativa regionale sulla difesa del suolo alla normativa statale relativa alle nuove Autorità di bacino distrettuali, istituite dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 51 della legge 221/2015, con conseguente soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e relative disposizioni attuative (articolo 12, d.m. 25 ottobre 2016).</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie. La proposta appare in armonia con i principi fondamentali dello Statuto, e, in particolare, con l'articolo 5, in ordine alla salvaguardia dell'ambiente.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale, restando, in particolare, invariate le disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della l.r. 13/2015.</p>	<p>L'intervento, seppure non finalizzato a una revisione complessiva e organica dell'ambito considerato, appare coerente con le previsioni di cui alla l.r. 3/2015, consistendo sostanzialmente nell'abrogazione espressa di disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

		<p>Tale adeguamento consiste principalmente nell'abrogazione espressa delle norme della l.r. 13/1999 relative a compiti, funzioni e competenze dell'Autorità di bacino regionale soppressa dalla richiamata normativa statale.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'aggiornamento dei riferimenti normativi indicati nell'articolo 1 della l.r. 13/1999, con espresso riferimento al d.lgs. 152/2006, che ha sostituito e superato il precedente sistema organizzativo di cui all'abrogata legge 183/1989.</p>				
<p><b>Art. 5</b> Modifiche alla l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale.</p> <p>Quanto all'ordinamento europeo si segnala, tra le altre fonti, da ultimo il Regolamento UE 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, che si applicherà a decorrere dal 20 maggio 2026.</p>	<p>L'intervento normativo riguarda la materia del turismo ascritta alla competenza legislativa residuale di cui al quarto comma dell'articolo 117 Cost.</p> <p>In particolare, la modifica legislativa proposta è finalizzata a eliminare un onere amministrativo a carico dei titolari o gestori di strutture ricettive, rappresentato dalla comunicazione annuale dei prezzi alla Regione e al Comune di riferimento. Permane invece l'obbligo di esporre al pubblico, a fini di trasparenza, le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati.</p> <p>Inoltre, la proposta intende aggiornare la legislazione regionale alle modifiche intervenute nella normativa statale per effetto dell'articolo 13 <i>ter</i> del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 191/2023, concernente le locazioni per finalità turistiche e le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento, seppure non finalizzato a una revisione complessiva della legislazione regionale in materia, è coerente con le previsioni di cui alla l.r. 3/2015, perseguendo anche finalità di semplificazione della normativa regionale con riferimento alla riduzione di oneri amministrativi.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

		<p>ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 96/2017. L'intervento è coerente sia con i principi costituzionali, sia con il quadro normativo nazionale, in particolare con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Art. 6</b> Modifiche alla l.r. 7/2009 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo)</p>	<p>L'intervento non risulta interferire con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale. Per quanto di interesse, si rappresenta che nell'ambito della normativa europea di riferimento rilevano, tra gli altri, oltre al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato sull'Unione europea (TUE), la Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi). Per quanto concerne il diritto internazionale si richiama la Convenzione Internazionale</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. La modifica riguarda l'aggiornamento del riferimento alla normativa statale a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), disposta dall'articolo 39, comma 1, lett. b), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo). Nello specifico, con la proposta si intende aggiornare il riferimento normativo contenuto nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge vigente, lasciando tuttavia invariata la finalità della norma ai sensi della quale la Regione continua a sostenere le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali e, in</p>	<p>La presente proposta appare in linea con le norme statutarie e, specificamente, con le previsioni del comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto a mente del quale la Regione "promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica".</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, trattandosi di aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla materia.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	--	---	--	--	--	--

	<p>sulla Protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, approvata dall'UNESCO il 20 ottobre del 2005, e ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19.</p>	<p>particolare, valorizza e sostiene il piccolo esercizio cinematografico delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose. Con riguardo al riparto delle competenze legislative, la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 285 del 2005, si era soffermata, in specie, sulle attività cinematografiche, ritenendole anch'esse rientranti all'interno della legislazione concorrente, non potendo la cinematografia essere "scorporata" dalle "attività culturali" evocate dall'articolo 117, comma terzo, Cost., concernente – così come affermato a partire dalla pronuncia n. 255 del 2004 – ogni attività riferibile all'elaborazione e alla diffusione della cultura.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p><b>Art. 7</b> Modifiche alla l.r. 25/2014 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico)</p>	<p>L'intervento non risulta interferire con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale. Per quanto di interesse, relativamente al quadro normativo internazionale ed europeo si richiamano: - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13/12/2006); - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare per l'autismo, si segnala altresì la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche (2023/2728(RSP)).</p>	<p>La proposta incide sulla l.r. 25/2014 apportando, tra le altre, modifiche di aggiornamento del riferimento agli enti del servizio sanitario regionale alla luce della riorganizzazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale). L'intervento appare compatibile con il quadro normativo statale e con i principi costituzionali, considerando che l'assistenza sociale rientra tra le competenze regionali, nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP), definiti dallo Stato, e che la tutela della salute costituisce materia di competenza concorrente. A livello statale, il riferimento è costituito dalla legge nazionale sull'autismo (legge 18 agosto 2015, n. 134) che recepisce la risoluzione ONU n. A/RES/67/82 per garantire diagnosi precoce e cure basate su evidenze scientifiche.</p>	<p>La presente proposta appare in linea con le norme statutarie e, segnatamente, con l'articolo 5, comma 1, dello Statuto a mente del quale "la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili."</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, effettuando tra l'altro un esplicito coordinamento formale con la l.r. 19/2022.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	--	--	---	--	--	--

<p><b>Art. 8</b> Modifiche alla l.r. 3/2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa)</p>	<p>L'intervento proposto, concernente la disciplina della legge regionale annuale di semplificazione, non presenta profili di contrasto con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. Da osservare che nell'ordinamento dell'Unione europea la semplificazione normativa ha un ruolo prioritario; si può, tra l'altro, menzionare il pacchetto "Legiferare meglio" COM (2015)215, adottato dalla Commissione europea il 19 maggio 2015, che comprende strumenti di varia natura, tra i quali la Comunicazione sulla piattaforma REFIT e la proposta di accordo interistituzionale. Il Pacchetto, in cui assume rilevanza la "Better regulation", riconosce la semplificazione normativa quale caposaldo strategico al fine di raggiungere l'obiettivo di migliorare il quadro regolativo esistente. La semplificazione rappresenta inoltre uno dei punti fondamentali sia degli Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 (presentato il 18 luglio 2024 dalla Candidata alla carica di Presidente della Commissione europea), sia della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Un'Europa più semplice e più rapida - Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" COM/2025/47 final.</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. A livello statale è attualmente presente lo strumento della legge annuale di semplificazione introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Si segnala che il Parlamento ha recentemente approvato la legge 10 novembre 2025, n. 167, recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie".</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie. La proposta appare in armonia con i principi fondamentali dello Statuto e, in particolare con l'articolo 34, sulla qualità della regolazione.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>La proposta non appare in contrasto con i principi della semplificazione normativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
---	---	--	---	--	--	--

<p><b>Art. 9</b> Modifica alla l.r. 14/2018 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea)</p>	<p>L'intervento proposto, che ha ad oggetto disposizioni organizzative finalizzate all'attuazione delle attività regionali previste dalla l.r. 14/2018, risulta compatibile con l'ordinamento europeo e internazionale.</p>	<p>La proposta è coerente con la ripartizione delle competenze legislative delineate dall'articolo 117 Cost., trattandosi di organizzazione regionale. L'intervento apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2018, assegnando la redazione della proposta del programma attuativo annuale, di cui al medesimo articolo, alla struttura competente in materia, da individuarsi secondo le previsioni della normativa regionale concernente l'ordinamento e l'organizzazione della Giunta regionale.</p>	<p>L'intervento appare coerente con le previsioni statutarie contenute, in particolare, nell'articolo 46, che concernono l'organizzazione amministrativa della Regione.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>La proposta appare in linea con i principi della semplificazione normativa, consentendo una maggiore flessibilità nell'allocazione della competenza amministrativa in coerenza con il mutare degli assetti delle strutture organizzative della Giunta regionale.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	---	--	---	--	---	--

<p><b>Art. 10</b> Modifiche alla l.r. 11/2019 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale-VIA)</p>	<p>L'intervento non appare in contrasto con la normativa europea e internazionale. Quanto alle fonti del diritto eurounitario in materia, si richiamano in particolare: - direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; - direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p>	<p>L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale. In particolare, l'introduzione del comma 2 bis nell'articolo 9 della l.r. 11/2019, che autorizza la Giunta ad apportare eventuali modifiche agli oneri istruttori determinati ai sensi dei commi precedenti, costituisce attuazione dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006 che, in materia di procedure di valutazione ambientale, demanda alle regioni di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri istruttori da porre in capo ai proponenti. Quanto all'abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 11/2019, si può richiamare la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alle modifiche al medesimo apportate dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021.</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>La proposta si pone in linea con i principi di semplificazione di cui alla l.r. 3/2015.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	--	---	---	--	--	--

<p><b>Art. 11</b> Modifiche alla l.r. 5/2020 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva)</p>	<p>L'intervento non risulta interferire con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale. Per quanto di interesse, nell'ambito del quadro normativo internazionale ed europeo rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale si intende assicurare che le persone con disabilità possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità (vedi in particolare gli articoli 9, 21 e 24);</li> <li>- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità (articolo 21), sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (articolo 26).</li> </ul>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo statale e con i principi costituzionali. Nello specifico, la proposta incide sulla l.r. 5/2020 apportando modifiche di carattere organizzativo/procedurale, nonché di aggiornamento del riferimento agli enti del servizio sanitario regionale alla luce della riorganizzazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale). Per quanto di interesse, si rappresenta che la normativa statale concernente la lingua dei segni è sostanzialmente costituita dall'articolo 34 ter (Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ai sensi del quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST). Per quanto concerne più in generale la disabilità, il riferimento principale è costituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con le previsioni dell'articolo 4, comma 1.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, effettuando tra l'altro un esplicito coordinamento formale con la l.r. 19/2022.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	---	--	--	--	--	--

<p><b>Art. 12</b> Modifiche alla l.r. 22/2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche)</p>	<p>L'intervento non risulta interferire con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p> <p>Tra le fonti normative europee si richiamano, in particolare:</p> <p>a) articoli da 101 a 109 del TFUE, che vietano accordi restrittivi, abusi di posizione dominante e concentrazioni che limitano la concorrenza e regolano gli aiuti di Stato, vietando quelli che alterano la concorrenza;</p> <p>b) direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005 ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali");</p> <p>c) direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 ("Direttiva sul commercio elettronico") che impone trasparenza su prezzi, costi, diritto di recesso e responsabilità dei fornitori, modificata dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali;</p> <p>d) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti che rafforza i controlli sui prodotti immessi sul mercato UE per garantire sicurezza e conformità alle normative.</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>La proposta di modifica della l.r. 22/2021, nell'ambito della materia del commercio di competenza residuale delle regioni, mira a semplificare e a chiarire la portata di alcune disposizioni. Tra le modifiche si segnalano, in particolare, quelle finalizzate a garantire l'uniforme applicazione delle sanzioni e a precisare le disposizioni in materia di esposizione al pubblico dei prezzi di vendita. In relazione alla normativa statale, ci si limita a segnalare il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie. La proposta appare in armonia con i principi fondamentali dello Statuto e, in particolare, con l'articolo 4, commi 2 e 3.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento non appare in contrasto con i principi della semplificazione normativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
---	--	--	---	--	---	--

<p><b>Art. 13</b> (Disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata ambientale (AIA))</p>	<p>L'intervento normativo non appare in contrasto con la normativa euro-unitaria concernente l'AIA, costituita, in particolare, dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo statale e con i principi costituzionali. Esso appare rispettoso della normativa statale in materia di AIA di cui al d.lgs. 152/2006 e in particolare dell'articolo 7, che demanda alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina (da adottare con proprie leggi e regolamenti) relativa alle competenze proprie e a quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA (compresi i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale).</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie.</p>	<p>La proposta non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni) Art. 15, comma 1, lett. a) e b), concernente la proposta di abrogazione: a) della legge regionale 1 agosto 1997, n. 48 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto); b) della legge regionale 3 aprile 2000, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia)</p>	<p>L'intervento normativo non appare in contrasto con la normativa eurounitaria e internazionale. Il quadro normativo europeo è costituito, in particolare, da: a) direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; b) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Testo rilevante ai fini del SEE).</p>	<p>L'abrogazione della l.r. 48/1997 e della l.r. 25/2000, relative al funzionamento di Autorità di bacino regionali e interregionali, appare compatibile con il quadro normativo statale e con i principi costituzionali, atteso che dette autorità sono state già soppresse per effetto della normativa statale di riferimento, come sopra evidenziato in relazione all'articolo 4 della proposta.</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie.</p>	<p>La proposta abrogativa non ha diretta incidenza su ulteriori leggi o regolamenti regionali vigenti ed è coerente con la modifica della l.r. 13/1999 di cui all'articolo 4 della proposta di legge in esame.</p>	<p>La proposta appare in linea con i principi della semplificazione normativa, trattandosi di abrogazione espressa di leggi regionali.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 1, lett. c), concernente la proposta di abrogazione della legge regionale 30 settembre 2013, n. 31 (Iniziativa regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo")</p>	<p>L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p>	<p>L'intervento concernente l'abrogazione della l.r. 31/2013, con la quale la Regione ha promosso le iniziative per celebrare i 2.400 anni della fondazione della città di Ancona svolte nell'anno 2013, risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, trattandosi dell'abrogazione di disposizioni prive di efficacia.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 1, lett. d), concernente la proposta di abrogazione della legge regionale 23 luglio 2018, n. 28 (Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)</p>	<p>L'intervento normativo non appare in contrasto con la normativa eurounitaria e internazionale. Con riferimento alla normativa eurounitaria concernente i principi di libera concorrenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, si richiamano in particolare: a) regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica; b) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE; c) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;</p>	<p>L'intervento non presenta profili di contrasto con il quadro normativo statale e con i principi costituzionali. Quanto alla normativa statale in materia di concorrenza, si richiama, in particolare, l'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), come modificato dal comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo il quale le competenze dell'Autorità preposta alla regolazione ed al controllo del settore dell'energia elettrica e del gas (ARERA) ricomprendono tutte le attività della relativa filiera al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali. L'ARERA, in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha emanato specifiche linee guida per la promozione delle offerte di</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

	<p>d) regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il Regolamento (CE) n. 715/2009;</p> <p>e) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.</p> <p>Con riferimento ai principi di tutela del consumatore, la normativa europea di riferimento è costituita, in particolare, dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>energia elettrica e di gas naturale a favore dei gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese che prevedono l'accreditamento di tali gruppi di acquisto presso l'Autorità medesima.</p> <p>Con riferimento al mercato dell'energia elettrica e del gas, si richiama, inoltre, in particolare il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE), che detta i principi generali di organizzazione del mercato dell'energia elettrica. Infine, il d.lgs. 206/2005 reca le norme di comportamento che i venditori di energia elettrica e gas naturale devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali.</p>				
--	---	---	--	--	--	--

<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 1, lett. e), concernente la proposta di abrogazione della legge regionale 21 ottobre 2019, n. 35 (Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale del folclore Terranostra)</p>	<p>L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p>	<p>L'intervento concernente l'abrogazione della l.r. 35/2019, con la quale la Regione ha disciplinato la valorizzazione del Festival internazionale del folclore Terranostra tramite l'erogazione di un contributo straordinario per l'organizzazione nel 2020 della cinquantesima edizione della citata manifestazione, risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, trattandosi dell'abrogazione di disposizioni prive di efficacia.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	--	---	---	--	---	--

<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 2, lett. a), concernente la proposta di abrogazione del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi)</p>	<p>L'intervento non è in contrasto con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p> <p>Con riferimento alla normativa eurounitaria, si richiamano:</p> <p>a) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;</p> <p>b) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;</p> <p>c) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.</p>	<p>L'intervento abrogativo risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. La normativa statale di riferimento è attualmente rappresentata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In merito si specifica che con il regolamento regionale 1/2012 la Regione aveva dato attuazione al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali), interamente abrogata dalla legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 (Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali), anch'essa successivamente abrogata dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilità 2024).</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>La proposta incide sul quadro normativo regionale comportando la conseguente abrogazione del regolamento regionale 14 aprile 2014, n. 1 (Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 "regolamento per l'acquisizione in economia dei beni e servizi").</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa. In particolare, l'intervento rientra pienamente nella previsione di abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	--	---	---	--	---	--

<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 2, lett. b), concernente la proposta di abrogazione del regolamento regionale 14 aprile 2014, n. 1 (Modifica del Regolamento regionale 16 gennaio 2012, n.1 (regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi)</p>	<p>L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p> <p>Si rinvia a quanto specificato in merito all'abrogazione del r.r. 1/2012.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>Si rinvia a quanto specificato in merito all'abrogazione del r.r. 1/2012.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.</p> <p>La necessità di abrogazione del regolamento regionale n. 1/2014 recante le modifiche al regolamento regionale n. 1/2012 consegue all'abrogazione espressa di questo ultimo.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	---	---	---	--	---	--

<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 2, lett. c), concernente la proposta di abrogazione del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico)</p>	<p>L'intervento non appare in contrasto con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p> <p>La normativa eurounitaria di riferimento è costituita, in particolare, dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p>	<p>L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 5/2006 concernente i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento appare compatibile con i principi costituzionali e non in contrasto con il quadro normativo statale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 136 del d.lgs. 152/2006.</p>	<p>Non si rilevano profili di contrasto con le disposizioni statutarie.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento non appare in contrasto con i principi della semplificazione normativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
--	--	--	---	--	---	--

<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 2, lett. d), concernente la proposta di abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo)</p>	<p>L'intervento di abrogazione di disposizioni della l.r. 11/2009 non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>La normativa statale in materia di spettacolo è costituita essenzialmente dalla legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).</p> <p>Per quanto di interesse, in merito al riparto delle competenze legislative, si rappresenta che il settore dello spettacolo risulta riconducibile, per consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205, 285/2005 e n. 193/2023), alla promozione e organizzazione delle «attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 Cost.» e, come tale, rientrante tra le materie di potestà legislativa concorrente. Alla competenza legislativa concorrente è, altresì, attribuita la materia delle professioni.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>
<p><b>Art. 15</b> (Abrogazioni)</p> <p>Art. 15, comma 2, lett. e), concernente la proposta di abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali)</p>	<p>L'intervento abrogativo non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>L'intervento di abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 4/2010 consegue alle modifiche al d.lgs. 42/2004 apportate dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 5 del Codice medesimo attinente alle funzioni della Regione. A seguito di tale abrogazione le Regioni non sono più titolari di funzioni di tutela sui beni librari.</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>L'abrogazione non presenta profili di diretta incidenza sulla restante normativa regionale.</p>	<p>L'intervento si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.</p> <p>Si specifica che l'intervento abrogativo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2010 costituisce previsione di abrogazione espressa di disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.</p>	<p>Non risultano all'esame dell'Assemblea legislativa-Consiglio regionale proposte di legge normative con oggetto analogo.</p>

		<p>L'intervento sui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale in argomento prevede l'abrogazione delle disposizioni recanti l'istituzione della banca dati regionale delle professioni per i beni e le attività culturali.</p> <p>La normativa statale di riferimento in materia di beni culturali è primariamente costituita dal citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>In merito alle professioni si richiama l'articolo 9 bis del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, come introdotto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110. L'articolo 2 della legge 110/2014 ha previsto, altresì, l'istituzione di elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, nel rispetto della distinzione tra professioni regolamentate e professioni non regolamentate.</p> <p>Per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative, si ricorda che la «valorizzazione dei beni culturali» (articolo 117, terzo comma, Cost.), rientra tra le materie di competenza concorrente, ed è quindi distinta, a parte le inevitabili connessioni, dalla tutela dei beni culturali di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera s, Cost.).</p> <p>Alla competenza legislativa concorrente è altresì attribuita la materia delle professioni.</p>				
--	--	---	--	--	--	--